

Delibera n. 57/2019

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 169/2014, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”.

L’Autorità, nella sua riunione del 23 maggio 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015;
- VISTO** in particolare l’articolo 19 (“Continuazione, reinstradamento e rimborso”), paragrafo 1, del Regolamento, il quale stabilisce che “[i]l vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:
- a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;
 - b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”;
- VISTO** l’articolo 13 (“Continuazione, reinstradamento e rimborso”), comma 1, del d.lgs. 169/2014, ai sensi del quale “[i]l vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero”;

- VISTO** l'articolo 20 (*"Informazione"*), paragrafo 1, del Regolamento, ai sensi del quale *"[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio regolare, il vettore o, se opportuno, l'ente di gestione della stazione, informa quanto prima della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione, e comunque non oltre trenta minuti dopo l'ora di partenza prevista, e comunica l'ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile"*;
- VISTO** l'articolo 14 (*"Informazione su cancellazioni e ritardi"*), comma 1, del d.lgs. 169/2014, il quale prevede che *"[i]l vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo (...)"*;
- VISTO** l'articolo 21 (*"Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza"*) del Regolamento, che stabilisce che *"[p]er un viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti il vettore offre al passeggero a titolo gratuito:*
(...)
b) sistemazione in albergo o in altro alloggio, nonché assistenza nell'organizzazione del trasporto tra la stazione ed il luogo di alloggio qualora si renda necessario un soggiorno di una o più notti. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo dell'alloggio, escluso il trasporto tra la stazione e il luogo di alloggio, a 80 EUR a notte e per un massimo di due notti (...);"
- VISTO** l'articolo 15 (*"Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza"*), comma 1, del d.lgs. 169/2014, ai sensi del quale *"[i]l vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero"*;
- VISTO** l'articolo 27 (*"Trasmissione dei reclami"*) del Regolamento, il quale stabilisce che *"(...) se un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desidera presentare al vettore un reclamo lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo"*;
- VISTO** l'articolo 17 (*"Reclami"*), comma 2, del d.lgs. 169/2014, ai sensi del quale *"[i]l vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500"*;
- VISTO** l'articolo 4 del d.lgs. 169/2014, secondo il quale la determinazione dell'importo della sanzione, nell'ambito del minimo e massimo edittale, è in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) delle azioni poste

in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati;

VISTO

il reclamo di prima istanza inviato il 23 ottobre 2017 all'indirizzo reclamiflixbus@pec.it, con cui l'Avv. [...omissis...], in nome e per conto dei sigg. [...omissis...] (di seguito: reclamanti), titolari di biglietto per il servizio di trasporto operato dalla Società Flixbus Italia S.r.l. (di seguito: Flixbus) sulla tratta N76, con partenza programmata alle ore 23:10 del 28 settembre 2017 dalla Autostazione di Lampugnano di Milano e con destinazione Monaco di Baviera, ha lamentato (i) che i reclamanti hanno appreso della cancellazione della corsa in tarda notte con un messaggio *sms*, con il quale venivano invitati a contattare telefonicamente l'assistenza clienti per una possibile alternativa; (ii) la mancata proposta di una soluzione alternativa, atteso che i reclamanti hanno dovuto organizzarsi in maniera autonoma il viaggio verso la destinazione finale; (iii) la mancata assistenza ricevuta, con particolare riferimento alla circostanza che i reclamanti hanno dovuto trovare autonomamente una sistemazione per la notte; inoltre ha richiesto il risarcimento dei danni per i disagi subiti per un importo comprensivo anche del prezzo dei biglietti del servizio cancellato e del servizio di trasporto acquistato per raggiungere la destinazione finale;

VISTO

il reclamo all'Autorità, prot. ART 1689/2018 del 7 marzo 2018, con cui la Sig.ra [...omissis...], per conto dei reclamanti, nel ribadire e rinviare alle doglianze rappresentate nel reclamo di prima istanza trasmesso dall'Avv. [...omissis...], ha lamentato, altresì, che il medesimo reclamo era rimasto senza esito;

VISTE

le note dell'Autorità, prot. 7437/2018 dell'11 settembre 2018 e 9415/2018 del 5 novembre 2018, sollecitate con la nota prot. 1388/2019 dell'11 febbraio 2019, con le quali è stato richiesto alla sig.ra [...omissis...] di inviare l'atto di delega, a firma dei reclamanti, a presentare reclamo all'Autorità; tale atto è pervenuto con nota prot. ART 1398/2019 dell'11 febbraio 2019;

VISTA

la nota dell'Autorità, prot. 4934/2018 del 11 giugno 2018, con la quale sono state richieste a Flixbus una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione;

VISTA

la nota di risposta di Flixbus, prot. ART 5851/2018 del 10 luglio 2018, con la quale la Società ha:

- comunicato di aver informato i passeggeri in merito alla cancellazione del servizio con un messaggio *sms* alle ore 00:29 del 29 settembre 2017;
- rappresentato di aver chiesto ai passeggeri, con il predetto messaggio *sms*, di contattare telefonicamente il servizio assistenza "al fine di valutare le migliori alternative possibili";
- dichiarato che "a causa di problemi tecnici (che ora sono stati risolti)" di aver avuto "difficoltà ad accedere all'indirizzo pec, e dunque a visualizzare i reclami eventualmente avanzati";

- VISTA** la nota dell’Autorità prot. 10414/2018 del 3 dicembre 2018, con la quale si è richiesto a Flixbus di fornire chiarimenti in merito alle risposte già fornite, nonché ulteriori informazioni, trasmettendo la relativa documentazione;
- VISTA** la nota di riscontro di Flixbus, prot. ART 11146/2018 del 24 dicembre 2018, con la quale Flixbus ha:
- specificato che l’invio non immediato dell’informativa ai passeggeri è stato determinato dal tentativo di organizzare un servizio sostitutivo; una volta accertata l’impossibilità di organizzare il suddetto servizio, i passeggeri sono stati informati della cancellazione;
 - ribadito che, con riferimento all’obbligo di offrire una scelta, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, e all’obbligo di fornire l’assistenza di cui all’articolo 21 del Regolamento, e in particolare il pernottamento, *“il servizio clienti dia un riscontro ai passeggeri che provvedono a prendere contatti direttamente con il servizio clienti (e con i quali vengono valutate tutte le alternative possibili, comprese il pernottamento ed il conseguente rimborso)”*;
 - comunicato di aver effettuato il rimborso della sistemazione in albergo a tutti i passeggeri che lo abbiano richiesto;
 - evidenziato la difficoltà, *“pur essendo i problemi tecnici risolti da tempo”*, di reperire i reclami e le richieste di risarcimento inviate all’indirizzo pec reclamiflixbus@pec.it durante il periodo di persistenza dei problemi;
 - trasmesso copia del messaggio di posta elettronica privo di data, con il quale il vettore informava un reclamante di aver provveduto ad effettuare il rimborso del biglietto in favore dei due passeggeri;
- VISTA** la nota dell’Autorità, prot. 1530/2019 del 14 febbraio 2019, con la quale, a fronte delle risposte ricevute, sono state richiesti a Flixbus chiarimenti e ulteriori informazioni, corredate dalla relativa documentazione;
- VISTA** la nota prot. ART 2135/2019 del 1° marzo 2019, con cui Flixbus ha, tra l’altro:
- trasmesso un nuovo elenco dei passeggeri, in quanto l’elenco precedentemente inviato era relativo a due autobus, tra cui quello cancellato;
 - rilevato che allo stato non è possibile conoscere il numero preciso dei passeggeri ai quali è stato effettuato il rimborso delle spese di pernottamento;
 - precisato, allegando prova documentale, che la comunicazione di avvenuto rimborso, comprensivo del prezzo dei biglietti e della somma pari al 50% del prezzo degli stessi, è stata inviata ad un reclamante in data 18 dicembre 2018;
 - di aver disposto, al fine di evitare la mancata lettura dei messaggi pec inviati all’indirizzo reclamiflixbus@pec.it, un reindirizzamento automatico al sistema di gestione delle comunicazioni mail trattate direttamente dal Servizio clienti;
- VISTE** le note dell’Autorità, prot. 2453/2019 del 13 marzo 2019 e prot. 3216/2019 del 4 aprile 2019, con le quali è stato richiesto al vettore di fornire informazioni volte a chiarire il numero di passeggeri coinvolti, nonché il numero dei passeggeri riprotetti o rimborsati;

VISTE

le note prot. ART 2673/2019 del 21 marzo 2019 e prot. ART 3504/2019 dell'11 aprile 2019, con le quali Flixbus ha:

- confermato che tutti i n. 40 passeggeri erano titolari di un biglietto per la tratta Autostazione Milano Lampugnano – Autostazione Monaco di Baviera, precisando tuttavia *“come i passeggeri che eventualmente optino per la riprenotazione su un altro viaggio, vengano automaticamente eliminati dalla lista passeggeri (ed inseriti nella lista passeggeri del nuovo viaggio riprenotato). Sussiste, dunque, l’eventualità che non compaiano alcuni nominativi nella lista, ma ciò in quanto i passeggeri hanno scelto un’alternativa di viaggio propostagli”*;
- confermato che non risulta possibile fornire un numero preciso dei passeggeri titolari di un titolo di viaggio per il servizio oggetto del reclamo *“perché i passeggeri che scelgono per la riprenotazione su un altro viaggio vengono eliminati dalla lista dei passeggeri del viaggio iniziale”*;
- inizialmente comunicato di avere *“contezza di n. 20 richieste di rimborso, alle quali corrispondono 20 rimborsi effettuati. Si precisa come tali rimborsi possano riguardare le spese di pernottamento, le spese relative a viaggi alternativi o le spese sostenute per l’acquisto del titolo di viaggio”*;
- ribadito, relativamente al numero dei passeggeri ai quali è stata offerta la scelta di cui all’articolo 19, paragrafo 1, di aver inviato ai passeggeri un messaggio sms, con il quale veniva comunicata la cancellazione del viaggio e i passeggeri stessi *“venivano invitati a prendere contatti con il customer service al fine di valutare le possibili alternative. Si può dunque affermare come ai passeggeri che abbiano preso contatti con il servizio clienti sta stata offerta la scelta”*; inoltre ha specificato che n. 15 passeggeri hanno optato per il rimborso del titolo di viaggio, mentre n. 8 hanno optato per il reinstradamento;
- precisato che n. 3 sono i passeggeri ai quali sono state rimborsate le spese di pernottamento, ma *“non risulta però possibile, visto il lungo tempo trascorso, fornire prova documentale dell’avvenuto rimborso delle predette spese”*;

CONSIDERATO

per quanto attiene all’offerta immediata della scelta tra la continuazione del viaggio o reinstradamento e il rimborso del prezzo del biglietto, a fronte di una cancellazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento, che:

- Flixbus ha affermato di aver inviato, come da procedura, un messaggio sms con il quale, nell’informare i passeggeri in merito alla cancellazione del viaggio, ha invitato gli stessi a contattare telefonicamente il Servizio assistenza clienti *“per una possibile alternativa”* e che tale Servizio *“dia un riscontro ai passeggeri che provvedono a prendere contatti direttamente con il servizio clienti (...)”*;
- i reclamanti hanno dichiarato di aver dovuto supplire, di propria iniziativa, mediante contatti telefonici, alla genericità e lacunosità delle indicazioni del vettore, senza peraltro riuscirci e, nonostante il successivo reclamo, gli stessi hanno ottenuto il rimborso del prezzo del biglietto soltanto in seguito all’intervento dell’Autorità;

- RILEVATO** che il vettore non ha dimostrato di essersi immediatamente attivato per offrire ai passeggeri la predetta scelta, come richiesto dalla norma;
- CONSIDERATO** che, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai passeggeri ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento, in base alla documentazione agli atti, risulta che:
- la partenza dell'autobus dall'Autostazione di Lampugnano di Milano era prevista alle ore 23:10 del 28 settembre 2017;
 - il vettore ha informato i passeggeri in merito alla situazione (cancellazione) del servizio di trasporto con messaggio *sms* alle ore 00:29 del 29 settembre 2017;
 - il vettore stesso ha ammesso l'invio tardivo dell'informativa ai passeggeri, dovuto al tentativo di organizzare un servizio sostitutivo; una volta accertata l'impossibilità di organizzare il suddetto servizio, i passeggeri sono stati informati della cancellazione;
- OSSERVATO** che tale giustificazione non possa essere accolta, in quanto la disciplina dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento impone al vettore il rispetto di una tempistica, entro la quale lo stesso è tenuto ad informare i passeggeri sulla situazione, in caso di cancellazione o di ritardo alla partenza da una stazione, salvo poi fornire eventuali aggiornamenti via via che gli stessi si rendono disponibili;
- RILEVATO** che, in base alla documentazione agli atti, non risulta che il vettore abbia informato *"quanto prima della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione, e comunque non oltre trenta minuti dopo l'ora di partenza prevista"*, in quanto la comunicazione con *sms* è avvenuta dopo 79 minuti dall'orario di partenza previsto;
- CONSIDERATO** con riferimento all'obbligo di offrire una sistemazione in albergo (o in altro luogo) e assistenza nell'organizzazione del trasporto tra la stazione ed il luogo di alloggio, che:
- il predetto messaggio *sms* inviato ai passeggeri, con il quale il vettore invitava a contattare telefonicamente il Servizio assistenza clienti *"per una possibile alternativa"*, non conteneva alcuna offerta o informazione in merito alla *"sistemazione in albergo o in altro alloggio, nonché [di] assistenza nell'organizzazione del trasporto tra la stazione ed il luogo di alloggio qualora si renda necessario un soggiorno di una o più notti. (...)"*;
 - il vettore, nel caso di specie, ha dichiarato *"di aver effettuato il rimborso della sistemazione in albergo a tutti i passeggeri che lo abbiano richiesto"*, senza tuttavia fornire documentazione in proposito;
- RILEVATO** che il vettore non ha dimostrato di aver offerto ai passeggeri in partenza dall'Autostazione di Lampugnano di Milano l'assistenza di cui alla lett. b) dell'articolo 21 del Regolamento, come richiesto dalla norma;
- OSSERVATO** che, dall'elenco dei passeggeri titolari di un biglietto per la tratta Autostazione Milano Lampugnano – Autostazione Monaco di Baviera trasmesso con la citata prot. ART 2135/2019, il numero degli stessi risulta essere pari a n. 40, sebbene possano eventualmente essere stati cancellati passeggeri che hanno fruito di un viaggio alternativo;

CONSIDERATO

che risulta altresì disatteso l'articolo 27 del Regolamento, in quanto Flixbus:

- ha rappresentato che *“a causa di problemi tecnici (che ora sono stati risolti)”* di aver avuto *“difficoltà ad accedere all'indirizzo pec, e dunque a visualizzare i reclami eventualmente avanzati”* e ha evidenziato la difficoltà *“pur essendo i problemi tecnici risolti da tempo”*, di reperire i reclami e le richieste di risarcimento inviate all'indirizzo pec reclamiflixbus@pec.it durante il periodo di persistenza dei problemi;
- ha dato corso al reclamo di prima istanza, provvedendo al rimborso del prezzo del viaggio, maggiorato della somma pari del 50 per cento del prezzo dei biglietti, soltanto a seguito della nota dell'Autorità prot. 10414/2018, ben oltre i termini per la trattazione del reclamo previsti dalla norma europea;

RITENUTO

pertanto che per le ragioni illustrate sussistano, con riguardo all'obbligo del vettore di offrire ai passeggeri la scelta tra la continuazione e il reinstadamento o il rimborso, di fornire informazioni sulla situazione ai passeggeri in partenza da una stazione in caso di cancellazione di un servizio regolare, di fornire una sistemazione in albergo o in altro alloggio in caso di cancellazione qualora si renda necessario, di dare riscontro ai reclami in conformità alle previsioni del Regolamento, i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Flixbus per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14, comma 1, 15, comma 1, e 17, comma 2, del d.lgs. 169/2014, per violazione delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 19, paragrafo 1, 20, paragrafo 1, 21, lett. b), e 27 del sopra menzionato Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Flixbus Italia S.r.l. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:
 - a) dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - b) dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - c) dell'articolo 21, lettera b), del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - d) dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuno dei quaranta passeggeri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 169/2014;
 - per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 169/2014;
 - per la violazione di cui al punto 1, lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 900,00 (novecento/00) per ciascuno dei quaranta passeggeri, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 169/2014;
 - per la violazione di cui al punto 1, lettera d), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 169/2014;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei quaranta passeggeri, per un totale di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per la prima sanzione, di euro 1.000,00 (mille/00) per la seconda sanzione, di euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei 40 passeggeri, per un totale di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per la terza sanzione e di euro 500,00 (cinquecento/00) per la quarta sanzione, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 57/2019". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Flixbus Italia S.r.l.

Torino, 23 maggio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)